

Indennità una tantum per lavoratori dipendenti e altre categorie: novità del DL 144/2022 (DL "Aiuti-ter")



Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che con la circolare 17.10.2022 n. 116, l'INPS ha **dettato le istruzioni per il riconoscimento dell'indennità una tantum di 150 euro** in favore dei lavoratori **dipendenti e per il recupero tramite UniEmens**, ai sensi dell'art. 18 del DL 144/2022.

L'indennità viene riconosciuta dal datore di lavoro:

- i) con la **retribuzione del mese di novembre 2022** (anche se erogata a dicembre);
- ii) se l'imponibile previdenziale nella competenza del mese di novembre 2022 **non sia eccedente l'importo di 1.538 euro e se i lavoratori non siano titolari dei trattamenti di cui all'art. 19.**

Il datore di lavoro:

- i) riconosce **l'indennità a tutti i lavoratori, anche somministrati** (eccetto i rapporti di lavoro domestico), sussistendo il rapporto di lavoro - **a tempo determinato o indeterminato** (anche parziale) - nel mese **di novembre 2022;**
- ii) **eroga l'indennità ai lavoratori stagionali**, a tempo determinato, intermittenti e **iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**, laddove in forza nel mese di novembre 2022, **indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 19 co. 13 e 14 del DL 144/2022;**
- iii) **non paga l'indennità agli OTD.**

La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente

Premessa

Con la circolare 17.10.2022 n. 116, l'INPS ha dettato le indicazioni operative **sia per il riconoscimento dell'indennità una tantum di 150,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti**, ai sensi dell'art. 18 del DL 144/2022, **sia per il recupero del datore di lavoro mediante UniEmens**.

Ambito soggettivo

L'indennità una tantum di 150,00 euro è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti (esclusi quelli con rapporto di lavoro domestico):

- **aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538,00 euro;**
- **non titolari dei trattamenti** di cui all'art. 19 del DL 144/2022;
- **con rapporto di lavoro** (a tempo determinato o indeterminato, anche parziale) **nel mese di novembre 2022;**
- **una sola volta** (anche in presenza di più rapporti di lavoro).

Osserva

L'INPS precisa che l'indennità si applica nei confronti di **tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore**.

I datori di lavoro dovranno **erogare l'indennità di 150,00 euro anche ai lavoratori stagionali**, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, laddove in forza nel mese di novembre 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 co. 13 e 14 del DL 144/2022.

Osserva

Invece, **sono esclusi dall'indennità di 150 euro erogata dal datore di lavoro gli OTD**, considerato che l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori.

Lavoratori con contribuzione figurativa

L'indennità di 150,00 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

Di conseguenza, fermo restando il rispetto del limite di 1.538,00 euro (da verificare mediante il flusso UniEmens, elemento "RetribTeorica" di "DatiRetributivi"), **possono percepire l'indennità anche i lavoratori con retribuzione azzerata per effetto di specifici eventi tutelati**, quali, ad esempio: **CIGO/CIGS, assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali.**

Osserva

L'indennità **non deve essere erogata se la retribuzione del mese di competenza novembre 2022 risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico dell'INPS.**

Requisito retributivo

Ai fini dell'accesso all'indennità di 150,00 euro, **la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non deve essere eccedente l'importo di 1.538,00 euro** (anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale).

Osserva

Sul punto, l'INPS ha precisato che:

- **il parametro** da prendere come riferimento è **la retribuzione imponibile ai fini previdenziali**;
- **nella valutazione del tetto** della retribuzione vanno considerate anche **le somme** eventualmente **escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva** prevista dall'art. 55 del DL 50/2017.

Erogazione

L'indennità una tantum di 150,00 euro **viene riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro**, nella retribuzione erogata nella **competenza del mese di novembre 2022** (anche se erogata a dicembre 2022), **dietro la presentazione di apposita dichiarazione** da parte del dipendente nella quale attestare di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19 co. 1 e 16 del DL 144/2022, vale a dire prestazioni di cui l'INPS è competente all'erogazione (pensionati e nuclei beneficiari del Rdc).

Con il messaggio 20.10.2022 n. 3806, l'INPS mette inoltre a disposizione **un fac simile per l'indennità di 150,00 euro, personalizzabile** dal datore di lavoro e non vincolante.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)
(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Io sottoscritto/a

Cognome Nome

Nato/a il..... a prov..... CF

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022,

presso _____, codice fiscale (p.IVA)

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del D.L. n. 144/2022

DICHIO

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data Firma.....

Recupero mediante UniEmens

Il datore di lavoro recupera il credito maturato dall'erogazione dell'indennità al proprio dipendente tramite UniEmens, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, seguendo le istruzioni impartite dall'INPS e differenziate secondo la tipologia di datore di lavoro.

Osserva

Per la generalità dei datori è necessario valorizzare all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "InfoAggcausaliContrib":

- il nuovo valore "L033", nell'elemento "CodiceCausale";
- il valore "N", nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale";
- l'anno/mese "2022/11", nell'elemento "AnnoMeseRif";
- l'importo da recuperare, nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif".

Fine della Circolare N° 011/2022